CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Cinzia Barisano	Presidente
Giovanni Natali	Primo referendario
Nunzio Mario Tritto	Primo referendario
Daniela Piacente	Primo referendario
Donatella Palumbo	Referendario
Antonio Arnò	Referendario
Valeria Mascello	Referendario, *relatore*
Maria Rosaria Pedaci	Referendario
Benedetta Civilla	Referendario
Salvatore Romanazzi	Referendario

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

sulla verifica del funzionamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Mola di Bari (BA) ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio, ai sensi dell'148, d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), relativamente agli anni 2021, 2022, 2023;

udito il relatore dr.ssa Valeria Mascello, nella camera di consiglio del 15 novembre 2024, convocata con ordinanza n. 29/2024;

ritenuto e considerato in

FATTO E DIRITTO

1. L'**art. 148, comma 1, d.lgs. n. 267/2000** (TUEL) dispone che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del

controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tal fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, predisposto e trasmesso in conformità alle linee guida deliberate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.

I controlli interni su cui la Sezione è chiamata a esercitare le funzioni di controllo esterno ai sensi dell'art. 148 del TUEL sono espressamente disciplinati agli artt. 147 e ss., attenendo specificamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile, al controllo di gestione, al controllo strategico, al controllo sugli equilibri finanziari, al controllo sugli organismi partecipati e al controllo sulla qualità dei servizi.

Come precisato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 28/SEZAUT/2014/INPR, le finalità del controllo affidato alla Corte comprendono:

• la verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;

• la valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;

• la verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;

• la rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;

• il monitoraggio in corso d'anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'Ente;

• il monitoraggio dei rapporti finanziari e gestionali tra Enti e organismi partecipati.

L'art. 148, comma 4, TUEL dispone che, in caso di "*rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie*" del funzionamento dei controlli

interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, l. n. 20/1994 e dall'art. 248, commi 5 e 5-*bis* del Testo unico, "*le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione*".

2. Con **deliberazione n. 16/SEZAUT/2022/INPR del 4 novembre 2022** la Sezione delle Autonomie ha approvato la versione aggiornata delle Linee guida sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'anno 2021. Quindi, con **deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR dell'11 gennaio 2024** sono state approvate le Linee guida sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni negli anni 2022 e 2023.

Le Linee guida hanno previsto la trasmissione alla Sezione delle relazioni-questionario**,** strutturate in sezioni dedicate al sistema dei controlli interni: Controllo di regolarità amministrativa e contabile; Controllo di gestione; Controllo strategico; Controllo sugli equilibri finanziari; Controllo sugli organismi partecipati; Controllo sulla qualità dei servizi.

Nei questionari allegati alle Linee guida e riferiti alle tre annualità è stata inserita anche un'appendice dedicata ai controlli interni rispetto all'attuazione degli interventi finanziati con risorse del PNRR. Per l'anno 2021 le relative Linee guida hanno previsto nei questionari anche le appendici dedicate all'emergenza Covid e al lavoro agile.

Come rilevato dalla Sezione delle Autonomie nelle Linee guida approvate con deliberazione n. 23/SEZAUT/2019 del 16 agosto 2019, per le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è fatta salva la facoltà "*di integrare le informazioni contenute nello schema di relazione con la richiesta di ulteriori elementi informativi, a maggiore illustrazione dei profili esaminati*".

3. Il **Comune di Mola di Bari (BA)** registrava una popolazione al 01.01.2021 di 24.982 abitanti, ai sensi dell'art. 156, comma 2, del TUEL, passata a 24.323 abitanti al 01.01.2024 (dati ISTAT).

In ottemperanza alle linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 16/2022/INPR del 4 novembre 2022, il Comune di Mola di Bari ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Puglia la relazione-questionario sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'anno 2021, acquisita al protocollo della Sezione n. 611 del 01.02.2023.

In ottemperanza alle linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 2/2024/INPR dell'11 gennaio 2024, relative al funzionamento del sistema integrato dei controlli interni negli anni 2022 e 2023, l'Ente ha trasmesso i relativi referti, acquisiti ai protocolli della Sezione n. 995 del 13.03.2024 e n. 1678 del 15.04.2024.

Per quanto concerne le disposizioni regolamentari vigenti nel Comune di Mola di Bari, l'Ente ha adottato il regolamento sul sistema dei controlli interni con deliberazione C.C. n. 2 del 28.01.2013 e il regolamento di contabilità con deliberazione C.C. n. 55 del 28.12.2015, modificato con deliberazioni consiliari n. 23 del 21.04.2016 e n. 2 del 13.02.2020.

4. Il Magistrato istruttore ha inoltrato all'attenzione dell'Ente una richiesta di documenti e di chiarimenti, a cui l'Ente ha dato riscontro, domandando di riferire in ordine a talune dichiarazioni rese nelle relazioni-questionario riferite agli anni 2021, 2022, 2023.

5. L'ultima verifica compiuta dalla Sezione sul funzionamento del sistema dei controlli interni nel Comune di Mola di Bari è stata approvata con **deliberazione n. 104/2022/VSGC del 20 luglio 2022**, con riguardo all'anno 2019. In quella sede, a seguito dell'istruttoria svolta, la Sezione riscontrava numerose criticità inerenti all'attuazione dei singoli controlli interni, con una conclusione di parziale adeguatezza del sistema di controllo interno avviato dall'Ente.

La valutazione conclusiva di sintesi contenuta nella citata deliberazione risulta espressa nei seguenti termini: "*il complessivo sistema di controlli interni dell'ente quale emerso dal referto relativo all'esercizio 2019, e dalle correlate informazioni aggiuntive acquisite in sede istruttoria, restituisce una solo parziale adeguatezza dello stesso alla normativa richiamata, con conseguente necessità di proseguire nell'attuazione di una sinergica collaborazione fra le diverse tipologie di controllo, affinandone metodi e contenuti,*

al fine di mettere in relazione le diverse funzionalità cui sono deputati. In tale direzione i diversi controlli dovrebbero essere osservati come un unico sistema di misurazione integrato, in grado di raccordare tra loro, per ciascuna attività gestionale, l'insieme dei diversi indicatori di cui ciascun tipo di controllo deve dotarsi. Affinché tale integrazione sia effettiva, è poi necessario che i rispettivi contenuti siano coerenti e conseguenti, come fasi successive di elaborazione di un report unitario su cui fondare, in modo sostanziale, i processi decisionali dell'ente. In conclusione, la Sezione, nel prendere atto dello stato di attuazione del sistema dei controlli interni, come emerso dal referto del Sindaco e dall'esame istruttorio svolto, si riserva di accertare il completo adeguamento del sistema dei controlli e dei regolamenti del Comune di Mola di Bari alle norme di legge".

6. Con riguardo al funzionamento del sistema dei controlli interni negli anni 2021, 2022 e 2023, sulla base dell'istruttoria svolta dalla Sezione, è emerso che il Comune di Mola di Bari (BA) ha previsto ed attuato un sistema di controlli interni con alcuni profili migliorativi rispetto a quanto verificato con la precedente deliberazione, ma che presenta ancora diverse criticità e carenze evidenziate dalla Sezione nell'ultima verifica compiuta.

Pertanto, si espongono a seguire gli esiti dell'attività istruttoria svolta.

Resta impregiudicata ogni ulteriore attività di verifica e valutazione intestata alla Sezione nell'ambito del controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente e degli altri controlli di competenza.

1) Controllo di regolarità amministrativo e contabile

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, previsto dall'art. 147-*bis* del TUEL, è esercitato, in via preventiva, da ciascun responsabile di servizio attraverso il parere di regolarità tecnica e dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile nonché del visto di attestazione della copertura finanziaria. Il controllo di regolarità amministrativa viene esercitato in via successiva, invece, con le modalità definite dall'Ente, sotto la direzione del segretario generale e nel rispetto della normativa vigente. In base al comma 2 dell'art. 147-*bis* "*sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento*".

L'art. 11 del regolamento sui controlli interni vigente nel Comune di Mola di

Bari, disciplina il controllo preventivo di regolarità amministrativa, che si estende alle deliberazioni ed alle determinazioni e si concretizza nel rilascio del parere di regolarità tecnica da parte del Capo Settore competente per materia. Il regolamento contiene anche le modalità attuative del controllo successivo di regolarità amministrativa, prevedendo che esso sia svolto dal Segretario Generale che si avvale del supporto della struttura preposta ai controlli interni; che si esplichi sulle determinazioni, sui contratti e sugli altri atti adottati dai Responsabili di Servizio, utilizzando i principi di revisione aziendale e avendo gli stessi contenuti previsti del controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva a cui si aggiunge il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi; che sia effettuato a campione sulle determinazioni dirigenziali di impegno e liquidazione della spesa e di accertamento delle entrate e sui contratti, nella misura del 10% del totale degli atti adottati da ogni Capo Settore-Responsabile di Servizio.

Per ogni controllo effettuato il Segretario predispone un rapporto semestrale che è trasmesso ai Responsabili di Servizio, al Nucleo di Valutazione, ai Revisori dei Conti, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio, che contiene anche specifiche direttive per i Responsabili di Servizio, relative alle irregolarità eventualmente riscontrate e rilevate. Degli esiti di questa forma di controllo si tiene conto nella valutazione dei dirigenti e per la redazione del referto di controllo strategico.

Per quanto concerne il controllo successivo di regolarità amministrativa, secondo quanto indicato nelle relazioni-questionario, nell'anno 2021 su un totale di n. 2315 atti sottoposti a controllo di regolarità contabile e tecnico-amministrativa, sono stati estratti e verificati n. 236 atti con n. 4 irregolarità non sanate; nell'anno 2022 su un totale di n. 2380 atti sottoposti a controllo di regolarità contabile e n. 2402 atti sottoposti a controllo di regolarità tecnico-amministrativa, sono stati estratti e verificati n. 194 atti, senza riscontrare irregolarità; nell'anno 2023 su un totale di n. 2490 atti sottoposti a controllo di regolarità contabile e n. 2699 atti sottoposti a controllo di regolarità tecnico-amministrativa, sono stati estratti e verificati n. 215 atti, senza riscontrare irregolarità.

L'Ente dichiara che sono previste forme specifiche di vigilanza sugli agenti contabili; inoltre, indica che le verifiche di cassa e di magazzino sono state svolte

trimestralmente.

In sede istruttoria, su richiesta della Sezione, l'Ente ha trasmesso i verbali relativi ai controlli semestrali svolti (per il 2021 l'Ente ha trasmesso un solo verbale relativo al primo semestre).

Pur risultando nei questionari l'assenza di irregolarità per gli anni 2022 e 2023, i verbali esaminati riportano alcuni profili di criticità degli atti verificati, che hanno determinato la necessità, in diversi casi, di elaborare raccomandazioni indirizzate ai Responsabili dei settori.

Le verifiche risultano compiute, in alcuni casi, a distanza di quasi un anno dalla chiusura del semestre dell'anno precedente, ciò che non consente di intervenire, eventualmente, anche in vista dell'adozione di provvedimenti in autotutela.

Si aggiunga che il campionamento con il metodo della "*estrazione casuale semplice*" è avvenuto in conformità alle disposizioni regolamentari, ma senza tenere conto degli esiti dei controlli svolti negli anni precedenti. L'Ente dichiara di essersi avvalso, ai fini del campionamento degli atti, del sistema informatico PARSEC.

Nel prendere atto delle attività di controllo svolte dall'Ente, la Sezione rileva che il controllo successivo sugli atti e la conseguente attività reportistica dovrebbero essere svolti in prossimità della chiusura del semestre, così da consentire ai responsabili dei servizi eventuali attività di autocorrezione.

Inoltre, la tecnica di campionamento può essere opportunamente migliorata tenendo conto di aree di intervento che hanno presentato anomalie e criticità sia nell'ambito del controllo successivo sugli atti sia nell'ambito di altre tipologie di controllo così da dare attuazione all'art. 147-*bis*, comma 2, del TUEL laddove richiama le "*motivate tecniche di campionamento*" per il controllo successivo sugli atti che, secondo quanto indicato dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 23/2019/INPR), deve essere svolto con tecniche di natura probabilistico-statistica.

La Sezione richiama l'Ente ad una più puntuale attuazione delle disposizioni normative nei termini sopra esposti.

2) Controllo di gestione

Il controllo di gestione è delineato dall'art. 147 del TUEL come un controllo

diretto a verificare "*l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati*". L'art. 196 del TUEL individua, come scopo del controllo di gestione, la "*realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa*".

Ai sensi dell'art. 197 del TUEL, il controllo di gestione si esplica attraverso la predisposizione del piano esecutivo di gestione, la rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi nonché la rilevazione dei risultati raggiunti, la valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa (comma 2). Il controllo di gestione deve esser svolto riguardo ai singoli servizi e centri di costo, così da poter verificare analiticamente e complessivamente investimenti e risultati (comma 3) e poter valutare nel miglior modo possibile efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa (comma 4).

Inoltre, l'art. 198 del TUEL dispone che "*la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili*"; l'art. 198-*bis* del medesimo testo unico prescrive che il referto del controllo di gestione sia inviato anche alla Corte dei conti, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi.

La Sezione delle Autonomie ha precisato che il controllo di gestione non può prescindere dall'utilizzo di strumenti tecnico-contabili quali: il *budget*, che per gli enti locali può essere rappresentato dal PEG; la contabilità analitica, fondata su una contabilità generale economico-patrimoniale; l'analisi di bilancio, con gli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità; il *benchmarking*; il sistema di *reporting* (deliberazione n. 28/SEZAUT/2014/INPR).

In linea con le disposizioni normative dettate dal TUEL, l'art. 7 del regolamento comunale sui controlli interni dispone che il controllo di gestione si

basi sul sistema di indicatori e di reportistica del PEG.

L'art. 8 del regolamento comunale attribuisce l'esercizio di tale controllo a ciascun Responsabile di Servizio, con il supporto dell'Ufficio di coordinamento del Controllo di Gestione (UCG) sotto la responsabilità del Responsabile del Servizio finanziario. È previsto che ogni Responsabile di Servizio possa individuare un dipendente a cui assegnare i compiti di Responsabile del Procedimento per la rilevazione e il monitoraggio delle azioni e dei dati economico finanziari di Settore rilevanti ai fini del controllo di gestione. Il supporto dell'UCG, per l'esercizio del controllo di gestione, si esplica attraverso il coordinamento dei responsabili di procedimento citati e attraverso l'implementazione e la gestione di un sistema informatico in grado di gestire i flussi informativi provenienti dai vari Settori e rilevanti ai fini del controllo di gestione.

L'art. 10, comma 2, del regolamento comunale prevede una specifica attività reportistica in capo ai Responsabili di servizi che riferiscono all'Ufficio di Controllo di Gestione, con cadenza semestrale ed in capo al Responsabile dell'Ufficio stesso che provvederà ad inoltrare un referto annuale al Sindaco, al Segretario Generale, al Presidente del Consiglio, al Collegio di Revisione dei conti e al Nucleo di Valutazione.

Per quanto concerne il controllo di gestione svolto dal Comune di Mola di Bari, l'Ente si è dotato di un sistema di contabilità economico-patrimoniale secondo il d.lgs. n. 118/2011, con un raccordo dei dati economico-patrimoniali con quelli finanziari, elaborando ed applicando gli indicatori previsti, ma non quelli di attività/processo e di output.

Il tasso medio di copertura dei costi di tutti i servizi a domanda individuale a cui l'utente è tenuto a contribuire, gestiti direttamente o per il tramite di enti strumentali (nel caso i relativi costi ricadano, almeno in parte, sul bilancio dell'ente locale), è stato previsto nelle seguenti percentuali: 44,61% nel 2021; 46,32% nel 2022; 59,39% nel 2023.

L'Ente ha indicato il grado di raggiungimento degli obiettivi dell'azione amministrativa per i servizi amministrativi, servizi tecnici e servizi alla persona come medio per i tre esercizi considerati.

L'Ente ha predisposto e trasmesso alla Sezione, ai sensi degli artt. 196, 198 e 198*bis* del TUEL, i referti conclusivi del controllo di gestione per gli anni 2021, 2022 e 2023.

Sul piano organizzativo, i referti del controllo di gestione riportano, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- la funzione del controllo di gestione è inserita nel settore Finanziario;
- con riferimento alla raccolta dei dati, i servizi informatizzati sono collegati da una rete locale; il modulo utilizzato per il controllo di gestione non è integrato con altri moduli e per l'esercizio del controllo di gestione non vengono utilizzati appositi software informatici;
- il controllo di gestione opera in base ad obiettivi specifici attribuiti ad esso dal PEG;
- gli obiettivi sono stati oggetto di costante analisi finalizzata ad ottenere la massima efficacia, efficienza ed economicità della gestione, attraverso il monitoraggio periodico dei dati;
- le fonti informative utilizzate per l'esercizio del controllo di gestione sono costituite dai dati e dalle informazioni fornite dai servizi, dal PEG, dalle banche dati dell'Amministrazione comunale, con particolare riferimento a quelle finanziarie con i relativi indicatori;
- la verifica dello stato d'avanzamento del PEG avviene, di regola, periodicamente in sede di verifica degli equilibri di bilancio.

Per gli esercizi considerati, ferma restando la predisposizione dei referti conclusivi del controllo di gestione, non risulta evidenza di altra attività reportistica secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del regolamento. Inoltre, l'Ente non adotta gli indicatori di attività/processo e di output che integrano, con gli altri parametri, la struttura minima di monitoraggio di cui l'ente deve dotarsi al fine di espletare un utile controllo di gestione.

La Sezione registra, quindi, la permanenza di alcune criticità che raccomanda di superare in vista dei prossimi cicli di controllo. In particolare, la Sezione raccomanda all'Ente di predisporre il previsto report semestrale, elaborando ed applicando anche gli indicatori di attività/processo e di output.

Come già evidenziato dalla Sezione in occasione della verifica pregressa (deliberazione n. 104/2022/VSGC), l'attività reportistica intermedia risulta necessaria per consentire il migliore utilizzo delle informazioni rilevanti presenti all'interno dell'organizzazione ai fini di un controllo di gestione che consenta di analizzare gli scostamenti rispetto agli obiettivi prestabiliti e rimuovere tempestivamente eventuali disfunzioni.

3) Controllo strategico

Ai sensi dell'art. 147-*ter* del TUEL, il controllo strategico costituisce un momento di verifica dello stato di attuazione dei programmi, secondo le linee approvate dal Consiglio, attraverso la "*rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici*".

La Sezione delle Autonomie ha evidenziato che il controllo strategico "*non è solo un supporto della politica, ma anche un'attività funzionale all'adempimento relativo agli equilibri di bilancio. Esso è anche, in qualche modo, collegato al controllo di qualità, sia direttamente che tramite l'intermediazione di organismi esterni che, con il ricorso ad apposite metodologie, verificano e riferiscono sulla soddisfazione degli utenti esterni e interni*" (cfr. deliberazione n. 23/SEZAUT/2019/FRG).

Come previsto dall'art. 4, comma 2, del regolamento comunale sui controlli interni, il controllo strategico ingloba la relazione sulla performance organizzativa di cui al decreto legislativo n. 150 del 2009 e determina la produzione di report semestrali. L'attività di controllo è deputata ad una unità organizzativa a ciò preposta all'interno della struttura dei controlli interni, in staff al Segretario generale e a tale attività di controllo partecipa il Nucleo di Valutazione. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del regolamento il referto sul controllo strategico tiene conto anche degli esiti del controllo sugli equilibri finanziari.

Il presupposto del controllo strategico è il Documento Unico di Programmazione.

L'Ente ha approvato il DUP 2021-2023 con deliberazione consiliare n. 18 del 13.05.2021, il DUP 2022-2024 con deliberazione consiliare n. 27 del 16.06.2022, il DUP 2023-2025 con deliberazione consiliare n. 60 del 21.03.2023 (DUP 2023-2025).

La relazione sulla performance 2021, che rendiconta i risultati ottenuti dal PEG - Piano della Performance 2021/2023 adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 90/2021 del 08/06/2021, è stata approvata con deliberazione G.C. n. 81 del 08.07.2022; la relazione sulla performance 2022, che rendiconta i risultati ottenuti dal PEG - Piano della Performance 2022/2024 adottato con deliberazione di Giunta n. 136 del 04/11/2022, è stata approvata con deliberazione G.C. n. 118 del 04.07.2023; la relazione sulla performance 2023 che rendiconta i risultati ottenuti dal PEG – Piano della performance 2023-2025 adottato con deliberazione G.C. n. 161 del 15.09.2023, è stata approvata con deliberazione G.C. n. 156 del 02.08.2024.

Nello svolgimento del monitoraggio sullo stato di avanzamento del PEG l'Ente dichiara di essersi avvalso degli indicatori previsti, eccetto che dell'indicatore riferito al rispetto degli standard di qualità prefissati e all'impatto socioeconomico dei programmi.

L'Ente ha adottato per l'anno 2022 e per l'anno 2023 il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 80/2021, conv. nella l. n. 11/2021, nel quale non ha incluso nella sezione *Valore pubblico* gli indicatori di outcome/impatto riferibili alle misure di: a) benessere Equo e Sostenibile promosse dall'Agenda ONU 2030; b) promozione e sostegno alle politiche per la parità di genere; c) promozione e sostegno alle politiche giovanili di sviluppo e di aggregazione.

La percentuale media di obiettivi raggiunti nell'anno è stata così indicata dall'Ente: 93% nel 2021, 92,80% nel 2022 e, con un dato in calo, 88,31% nel 2023.

In sede istruttoria è stato domandato all'Ente di riferire sulla mancata adozione di deliberazioni di verifica dello stato di attuazione dei programmi e sulle scelte compiute per svolgere tale controllo.

In riscontro a quanto richiesto, nella nota trasmessa alla Sezione l'Ente richiama gli strumenti di programmazione adottati nonché la procedura di competenza del Segretario generale volta alla concertazione degli obiettivi tra

l'organo politico e i Responsabili di Servizio; l'Ente richiama, altresì, l'attività di verifica di competenza dei Responsabili di Servizio, i quali devono predisporre relazioni annuali contenenti informazioni sullo stato di attuazione degli obiettivi ad essi assegnati e sulla relativa utilizzazione delle risorse, indicando che secondo quanto previsto dalle norme regolamentari (art. 6, commi 6 e 7), tali rapporti dei Responsabili di Servizio devono essere utilizzati dall'Ufficio Controlli Interni per elaborare i report periodici da presentare alla Giunta per la relazione al rendiconto annuale ed al Consiglio per la predisposizione delle deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi; il Consiglio comunale attraverso il report di controllo strategico confronta i risultati conseguiti con quelli programmati, rilevando le cause di eventuali scostamenti per l'adozione delle necessarie azioni correttive.

L'Ente rileva che la relazione sulla *performance* che il Segretario presenta alla Giunta consente all'organo politico di analizzare i dati in essa contenuti al fine di vagliare ipotesi di miglioramento nella definizione degli obiettivi strategici a cui sono collegati gli obiettivi gestionali, in occasione dell'aggiornamento del D.U.P., approvato dal Consiglio comunale, che verifica lo stato di attuazione dei programmi. Per quanto concerne l'integrazione del controllo strategico con quello di gestione, l'Ente considera che, nell'ambito degli obiettivi strategici previsti nel DUP, la Giunta comunale individua, previa condivisione con i Responsabili dei Settori e sotto il coordinamento del Segretario generale, gli obiettivi gestionali che sono inseriti nel P.I.A.O.

Con specifico riguardo al raggiungimento degli obiettivi strategici, l'Ente dichiara che non sono state intraprese particolari misure correttive in quanto alcuni obiettivi sono collegati ad obiettivi gestionali relativi alla realizzazione di opere pubbliche non completate nel corso delle annualità considerate e/o in corso di completamento, evidenziando come la forte carenza di personale in tutti i settori abbia rallentato il raggiungimento delle diverse mission dell'amministrazione. In tal modo, l'ente giustifica l'assenza di atti interni, ferma restando la valutazione e l'analisi dei singoli obiettivi strategici in sede di aggiornamento del D.U.P. e del Piano dettagliato degli obiettivi da parte della Giunta comunale, confluito nel P.I.A.O, che risulta adottato per le annualità 2022 e 2023 e ferme restando le

relazioni sulla performance per le tre annualità considerate cui l'Ente rinvia e che danno conto degli obiettivi specifici annuali raggiunti. Infine, in sede istruttoria l'Ente ha manifestato l'intento di migliorare il controllo strategico e l'integrazione dello stesso con il controllo di gestione, anche attraverso l'utilizzo di apposito software.

La Sezione prende atto del monitoraggio svolto per le annualità considerate e di quanto riferito dall'Ente, sollecitando lo stesso ad attivarsi, come da impegno assunto in sede istruttoria, ai fini di una implementazione del controllo strategico sotto il profilo, in particolare, dell'adozione delle verifiche intermedie (semestrali) sulla base delle relazioni acquisite dai Responsabili dei settori, da ufficializzare con l'aggiornamento dello stato di attuazione dei programmi rispetto alle scelte compiute nonché sotto il profilo dell'integrazione con il controllo di gestione.

4) Controllo sugli equilibri finanziari.

Ai sensi dell'art. 147 *quinquies* del TUEL il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità (comma 1). Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione (comma 2). Esso implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni (comma 3).

Il controllo di cui trattasi è funzionale all'attivazione tempestiva degli opportuni processi correttivi a fronte di un andamento gestionale incompatibile con le previsioni di bilancio, in funzione di ripristino dell'equilibrio dei saldi economici e finanziari.

Nel Comune di Mola di Bari, tale controllo è regolato anche dal regolamento

comunale sui controlli interni (artt. 15-19) oltre che dal regolamento di contabilità dell'Ente.

Secondo le disposizioni regolamentari, la direzione ed il coordinamento dei controlli interni competono al responsabile del servizio finanziario, chiamato a svolgere un costante monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari in fase di programmazione e di gestione e a formalizzare in un verbale, asseverato dall'Organo di revisione, con cadenza almeno trimestrale, in occasione delle verifiche di cassa ordinarie, l'attività di controllo svolta attestando il permanere degli equilibri. Il Segretario generale accerta che tale attività di controllo sia svolta e, entro cinque giorni dalla chiusura della verifica, il verbale asseverato dall'organo di revisione ed il resoconto della verifica di cassa, sono trasmessi ai responsabili di servizio ed alla giunta comunale. Nell'ipotesi che la gestione di competenze o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari il responsabile del servizio finanziario procede, senza indugio, alle segnalazioni obbligatorie previste dall'art. 153, comma 6, TUEL.

Dalla disamina delle relazioni-questionario relative agli anni 2021, 2022 e 2023, risulta che il responsabile del servizio finanziario abbia adottato specifiche linee guida di indirizzo e/o coordinamento per lo svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari; sono stati attivamente coinvolti, con una frequenza superiore alle due volte, gli organi di governo, il segretario generale e i responsabili dei servizi; con riguardo alla gestione di competenza, alla gestione dei residui e alla gestione di cassa, non sono state richieste e disposte le misure per ripristinare l'equilibrio finanziario; in ordine alle misure ex art. 193 del TUEL, non è stata impiegata la quota libera dell'avanzo di amministrazione; è stato assicurato che, in corso di esercizio, il programma dei pagamenti risultasse compatibile con le disponibilità di cassa; non ricorre la fattispecie relativa all'adozione di opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, previste dall'art. 183, co. 8, del TUEL per il caso di insufficiente disponibilità di cassa dovuta a ragioni sopravvenute così come per la ricostituzione della consistenza delle entrate vincolate utilizzate nel rispetto dell'art. 195 del TUEL; non sono state effettuate segnalazioni ai sensi dell'art. 153, comma 6, del TUEL.

Il rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2021 è stato approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 09.06.2022 (parere favorevole dell'Organo di revisione - verbale n. 133 del 13.05.2022); il rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2022 è stato approvato con deliberazione C.C. n. 29 del 22.06.2023 (parere favorevole dell'Organo di revisione – verbale n. 18 del 23.05.2023); il rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2023 è stato approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 28.05.2024 (parere favorevole dell'Organo di revisione – verbale n. 9 del 06.05.2024).

L'Organo di revisione, nelle relazioni predisposte, riporta di non aver rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente.

Ferma restando l'attività di verifica intestata alla Sezione in ordine alla gestione finanziaria dell'Ente ai sensi dell'art. 148 bis TUEL, si raccomanda una costante attenzione e un puntuale monitoraggio in materia.

5) Controllo sugli organismi partecipati.

Il controllo sulle società partecipate è previsto dall'art. 147-*quater* del TUEL, ai sensi del quale l'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale; il controllo è esercitato dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili; i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Il regolamento comunale sui controlli interni dedica gli artt. 13 e 14 al controllo sulle società partecipate non quotate, prevedendo:

• la competenza del Responsabile del servizio finanziario rispetto allo svolgimento di tale controllo; l'adozione da parte dell'Ente di un adeguato sistema informativo;

• la predisposizione di rapporti semestrali con le risultanze del controllo svolto che devono essere sottoposte alla Giunta e al Consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi;

• la rilevanza degli esiti del controllo sulle partecipate rilevanti ai fini della redazione del referto strategico.

L'art. 13, comma 7, del regolamento rinvia ad un apposito regolamento la disciplina delle fasi di attività di questa tipologia di controllo.

Le disposizioni regolamentari (art. 14) prevedono che l'Amministrazione definisca preventivamente gli obiettivi gestionali a cui devono tendere le società non quotate partecipate, secondo parametri qualitativi e quantitativi, organizzando un idoneo sistema informativo; quindi, deve essere effettuato il monitoraggio periodico sull'andamento delle società, con un'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e l'individuazione delle opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

Secondo le disposizioni regolamentari, inoltre, il controllo svolto deve essere:

• controllo societario;

• controllo sull'efficienza gestionale;

• controllo sull'efficacia gestionale.

Nello svolgimento di tale controllo si assumono gli esiti di quello sugli equilibri finanziari.

Il Comune di Mola di Bari ha approvato i provvedimenti di revisione delle partecipazioni societarie, dirette e indirette, ai sensi dell'art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, detenute al 31.12.2020, 31.12.2021 e 31.12.2022, rispettivamente con le Deliberazioni consiliari n. 67 del 30/12/2021, n. 82 del 22.12.2022 e n. 70 del 29.12.2023.

L'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate non ha comportato per l'Ente l'adozione di piani di razionalizzazione.

Ferme restando le verifiche intestate alla Sezione sul corretto adempimento degli obblighi di revisione straordinaria e ordinaria previsti dall'art. 20, d.lgs. n. 175/2016, nei provvedimenti di revisione sopra richiamati il portafoglio delle partecipazioni societarie del Comune di Mola di Bari risulta essere rimasto sostanzialmente invariato.

Portafoglio partecipazioni societarie del Comune di Mola di Bari

(dati estratti da Deliberazione C.C. n. 70/2023)

Denominazione	Partecipazione	Attività
Escoop European Sociale Cooperative Soc. coop. sociale a r.l. (P.IVA 06478540724)	1,85%	*Progettazione, realizzazione e gestione di progetti pilota tesi a sviluppare le attività di interesse dei soci e/o a far emergere nuovi bacini occupazionali legati al soddisfacimento di bisogni sociali emergenti promozione e realizzazione di ricerche nei diversi campi in cui operano i soci o dagli stessi indicati*
Gruppo di Azione Costiera Mare degli Ulivi S.c.a.r. in liquidazione (P.IVA 07226370729)	5%	Non attiva
GAL Sud-Est Barese S.c.a.r.l. (P.IVA 07001380729)	2,85%	*Promozione di progetti di sviluppo locale caratterizzati da un marcato approccio partecipativo e tesi a realizzare azioni di sistema, a forte carattere dimostrativo e innovativo*
Patto Territoriale Polis del Sud-Est Barese S.c.a.r.l. (P.IVA 05431930725)	6,85%	*Erogazione contributi in conto capitale. Altra attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo gestionale e pianificazione aziendale*

L'Ente ha ricompreso nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP), oltre alle società sopra menzionate, anche i seguenti organismi partecipati (dati estratti da deliberazione G.C. n. 154 del 31.07.2024 *Individuazione degli Enti e delle Società partecipate costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica*):

Denominazione	Partecipazione
Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio regionale per le arti e la cultura	0,18%
Fondazione Apulia Film Commission	0.21%
Aess – Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile	0,44%
Associazione Istituto Osservatori Radar Corrado Villani in liquidazione	33,33%

Nelle relazioni-questionario riferite agli anni 2021, 2022 e 2023 l'Ente dichiara: sono stati monitorati i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate; è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati (art. 11, co. 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011), con la nota informativa, allegata al rendiconto, corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo; nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'art. 6, co. 2, TUSP, non sono emersi indicatori di

crisi aziendale; gli organismi partecipati che gestiscono pubblici servizi hanno pubblicato la Carta dei servizi prevista dall'art. 32, d.lgs. n. 33/2013; gli indicatori elaborati ed applicati negli anni sono stati di efficacia, efficienza, economicità, redditività e qualità dei servizi (non applicati gli indicatori relativi a deficitarietà strutturale e soddisfazione degli utenti).

Con riferimento al monitoraggio svolto in ordine ai rapporti finanziari fra l'Ente e gli organismi partecipati, la Sezione ha verificato che risulta effettuata l'attività ricognitiva dei rapporti crediti/debiti tra il Comune e gli organismi strumentali e partecipati, con la redazione della nota informativa ai sensi dell'art. 11, co. 6, D.Lgs. n. 118/2011.

In sede istruttoria è stato domandato all'Ente, in ordine alla dichiarazione concernente la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente stesso e gli organismi partecipati ex art. 11, co. 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011, di fornire chiarimenti sul monitoraggio svolto visto che, contrariamente a quanto indicato nella relazione-questionario per l'anno 2023, non risultava alcun riferimento in merito nella Relazione dell'Organo di Revisione rispetto al Rendiconto di gestione per l'anno 2023 (sezione 6 riferita ai rapporti con organismi partecipati).

In sede di verifica della documentazione trasmessa dall'Ente sono state riscontrate le note informative allegate ai rendiconti 2022 e 2023 munite di doppie asseverazioni da parte dei rispettivi organi di controllo dell'Ente e degli organismi partecipati, salvo che rispetto al *Teatro Pubblico Pugliese* (manca la doppia asseverazione nella nota informativa allegata al rendiconto di gestione 2022 da cui si evince una discordanza sui debiti/crediti dichiarati) e ad *Aess – Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile* (manca la doppia asseverazione nella nota informativa allegata ai rendiconti di gestione 2022 e 2023 da cui si evince una discordanza sui debiti/crediti dichiarati).

A quanto sopra si aggiunga che non risulta evidenza dell'attività reportistica semestrale prevista dall'art. 13, comma 5, del regolamento comunale, che dovrebbe confluire nella successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.

Fermi restando gli ulteriori approfondimenti intestati alla Sezione, in questa

sede si invita l'Ente ad una maggiore correttezza nella predisposizione delle relazioni-questionario sul sistema dei controlli interni.

Nel merito del monitoraggio compiuto dall'Ente, la Sezione raccomanda di implementare lo stesso attraverso procedure di controllo idonee a rilevare, mediante specifici indicatori, non solo i rapporti finanziari con le società e gli organismi partecipati, ma anche la situazione gestionale e organizzativa degli stessi, svolgendo la conseguente attività reportistica semestrale.

Con riserva di svolgere ulteriori verifiche nell'ambito delle attività di controllo di competenza, la Sezione raccomanda all'ente di implementare le attività di monitoraggio su tutti gli organismi partecipati attivandosi per la conciliazione dei debiti e crediti reciproci.

6) Controllo sulla qualità dei servizi

L'art. 147, comma 2, lett. *e)* del TUEL attribuisce agli enti locali il compito di "*garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente*".

Il Comune di Mola di Bari ha dedicato al controllo sulla qualità dei servizi gli artt. 20, 21 e 22 del regolamento sui controlli interni, prevedendo che debba essere misurata sia la soddisfazione degli utenti esterni sia la soddisfazione degli utenti interni. Per la misurazione della soddisfazione degli utenti esterni l'Ente può ricorrere sia a metodologie indirette quale l'analisi dei reclami pervenuti sia metodologie dirette quale la somministrazione di questionari, con almeno una somministrazione di questionari all'anno. Nel caso di misurazione della soddisfazione degli utenti interni l'amministrazione può ricorrere a metodologie dirette come la somministrazione di questionari.

Degli esiti del controllo sulla qualità dei servizi erogati si tiene conto nella valutazione della *performance* organizzativa.

L'Ente non si è dotato di una Carta di servizi.

Per l'anno 2021 l'Ente si è attivato nello svolgimento di controlli sulla qualità dei servizi, come dimostra la Deliberazione G.C. n. 44 del 27.04.2022 recante "*Presa d'atto del Report finale sulle indagini di Customer Satisfaction relativo al Controllo di*

qualità dei servizi per l'anno 2021. Indirizzi per l'anno 2022". Con tale deliberazione l'Ente ha preso atto del report sull'attività di elaborazione dei dati della rilevazione di *customer satisfaction* svoltasi nell'anno 2021, predisposto dal Settore Staff, stabilendo di proseguire l'indagine anche per l'anno 2022, sottoponendo fino al 31.12.2022 all'utenza il questionario adottato con la delibera GC 6/2021, di pubblicare il report nella sezione Amministrazione Trasparente e di trasmetterlo ai Responsabili di Settore, al Nucleo di Valutazione e al Collegio dei Revisori.

In riscontro alla richiesta istruttoria di fornire chiarimenti sul controllo svolto, l'Ente ha riferito in sede istruttoria: "*Nel vigente regolamento sui controlli interni il controllo sulla qualità dei servizi prevede una metodologia per la misurazione della soddisfazione degli utenti indiretta, che consiste nell'analizzare i reclami ricevuti dai settori. L'ente ha messo in atto questo tipo di controllo seppur da implementare ulteriormente anche con l'introduzione dell'altra metodologia, quella diretta, che si esplica con la somministrazione dei questionari alla utenza. In allegato si inviano risultanze del questionario*".

Le relazioni-questionario per gli anni 2022 e 2023 evidenziano carenze nello svolgimento del controllo sulla qualità dei servizi. L'Ente dichiara di aver svolto il monitoraggio su alcuni servizi, tuttavia, gli esiti dello stesso non risultano confluiti in report ufficializzati né risultano pubblicati.

Rispetto all'ultima verifica compiuta per l'anno 2019, nonostante si riscontri come elemento positivo l'avvio del controllo sulla qualità dei servizi, la Sezione verifica ancora importanti carenze e criticità.

La Sezione raccomanda all'Ente di dotarsi rapidamente di una Carta di servizi, di programmare e attuare il controllo attraverso adeguate e costanti verifiche sulla soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi erogati *(customer satisfaction),* attraverso il raffronto con la qualità di servizi di altre amministrazioni (*benchmarking)* e la consultazione di soggetti portatori di interesse (stakeholders) nella definizione degli standard di qualità, non risultando satisfattiva la mera analisi dei reclami dell'utenza.

7) Appendice PNRR

L'Ente è soggetto attuatore di interventi finanziati con fondi PNRR.

Sulla base delle dichiarazioni rese nelle relazioni-questionario, l'Ente ha fornito numerose risposte negative in ordine alle misure predisposte e ai controlli interni specificamente attivati rispetto agli interventi PNRR nell'anno 2021.

In sede di riscontro istruttorio l'Ente ha motivato le carenze dichiarate richiamando la circostanza che trattavasi "*di fase iniziale delle attività relative al PNRR*" così come la circostanza che "*le progettazioni ed opere PNRR non erano ancora giunte ad un livello tale da valorizzare risultati gestionali o strategici*".

L'Organo di revisione nella relazione predisposta sul rendiconto di gestione 2021, attesta che nel corso del 2021 l'Ente non ha ricevuto risorse ai sensi dell'art. 2 del D.M. 11 ottobre 2021.

Nelle relazioni-questionario relative ai controlli svolti e alle misure organizzative predisposte negli anni 2022 e 2023 l'Ente risponde positivamente alla gran parte dei quesiti in merito, dichiarando:

- gli atti di gestione collegati all'attuazione del PNRR sono risultati conformi ai principi di regolarità amministrativo-contabile e sono stati creati nuovi capitoli di entrata /spesa riferiti al PNRR;

- sono stati effettuati controlli sulle procedure di gara;

- il sistema informativo dell'Ente raccoglie i dati sullo stato di avanzamento procedurale, finanziario e fisico degli interventi del PNRR, al fine di garantire la successiva archiviazione informatica nel sistema ReGiS;

- le postazioni di accesso a ReGiS attivate nell'Ente sono tre;

- all'interno dell'Ente è stata individuata una struttura del responsabile/referente per l'attuazione dei progetti finanziati da fondi PNRR;

- è stata effettuata una specifica ricognizione dei fondi non nativi PNRR ai fini della rendicontazione;

- l'Ente ha adottato procedure di monitoraggio degli atti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR al fine di prevenire ed individuare i rischi di frode, corruzione, conflitti di interesse;

- in caso di progetti da realizzare con fonti finanziarie differenti (cumulo), sono stati effettuati i controlli volti a prevenire la violazione del principio del divieto di doppio finanziamento (Circolare Mef 33/2021);

- gli organi di controllo interno conducono verifiche periodiche sugli atti gestionali adottati dall'Ente in qualità di soggetto attuatore del PNRR, al fine di verificare che: a) sia stata garantita la completa tracciabilità delle operazioni collegate a milestone e target del PNRR, mediante l'attribuzione di un'apposita codificazione contabile e l'associazione al CUP del singolo progetto; b) siano stati conservati tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici; c) sia stato richiesto ed attribuito, per ogni procedimento connesso all'attuazione di programmi del PNRR, un apposito codice CUP, in mancanza del quale gli atti medesimi sono da considerarsi giuridicamente nulli (art. 11, l. n. 3/2003 e art. 1, delibera CIPE 16 novembre 2020);

- i sistemi informatici dell'Ente integrano tempestivamente i flussi informativi a supporto della funzione strategica e di quella gestionale, al fine di verificare in corso d'opera il conseguimento degli obiettivi del PNRR nei tempi programmati e, in caso contrario, di adottare eventuali provvedimenti correttivi nel corso della gestione;

- il controllo di gestione produce specifici report, indirizzati agli organi direzionali, al fine di monitorare, nel corso della gestione, il grado di conseguimento delle misure previste dal PNRR, e il rispetto dei tempi programmati dalla timeline interna e da quella relativa alla rendicontazione semestrale all'UE (decreto Mef 6 agosto 2021, allegato 2);

- sono stati garantiti strumenti di coordinamento tra i diversi uffici affinché vi sia la condivisione del cronoprogramma e degli obiettivi da raggiungere;

- L'Ente ha predisposto controlli sui soggetti esterni che eseguono gli interventi del PNRR.

La Sezione prende atto delle dichiarazioni rese, riservandosi di svolgere le verifiche ad essa intestate in ordine al ciclo di gestione dei progetti finanziati con risorse PNRR.

8) Appendice covid (anno 2021)

Nell'anno 2021, con riguardo alle informazioni fornite dall'Ente nell'appendice relativa all'emergenza pandemica, nella relazione-questionario trasmessa l'Ente dichiara di avere verificato il collegamento tra le risorse finanziarie

disponibili e gli obiettivi assegnati a seguito delle esigenze di straordinarietà derivanti dalla situazione emergenziale e di avere effettuato il monitoraggio dei finanziamenti legati all'emergenza ai fini della loro corretta contabilizzazione ed effettivo utilizzo. L'Ente ha proceduto volontariamente a ridurre le entrate proprie derivanti da TARI.

9) Appendice lavoro agile (anno 2021)

Per quanto concerne il controllo interno sul lavoro agile, cui ha aderito nel 2021 il personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nella percentuale del 48%, l'Ente ha dichiarato che gli organi di controllo hanno monitorato l'impatto del lavoro agile sulla continuità e qualità dei servizi pubblici prodotti e che i sistemi informativi hanno consentito il proficuo svolgimento del lavoro agile, permettendo, altresì, l'idoneo tracciamento delle attività svolte. D'altro canto, il sistema di misurazione e valutazione della *performance* non ha monitorato i risultati del lavoro agile attraverso specifici indicatori.

10) Conclusioni

In linea generale, la Sezione rileva come il Regolamento comunale sui controlli interni approvato dal Comune di Mola di Bari valorizzi, per ciascuno dei controlli interni previsti dal TUEL, lo svolgimento di attività reportistica infrannuale (semestrale) a comprova dei monitoraggi svolti, e la creazione di una struttura di controlli interni *in staff* al Segretario Generale (art. 3, comma 6) con funzioni di coordinamento e di raccordo tra le varie attività di controllo (UCI).

Rispetto a quanto previsto dalle disposizioni regolamentari, l'attività reportistica semestrale risulta carente in gran parte dei controlli verificati, non risultando evidenza, dei report semestrali riferiti al controllo strategico (art. 4, comma 2), controllo di gestione (art. 10, comma 2), controllo di regolarità contabile (art. 12, comma 5), controllo sulle società partecipate (art. 13, comma 5).

L'Ente ammette la presenza di criticità, in specie per il controllo strategico e il controllo sulla qualità dei servizi, richiamando a giustificazione la *grave carenza del personale di ruolo* e l'assenza di *software* appositi che potrebbero agevolare lo svolgimento dei controlli, manifestando al contempo l'intenzione di adottare le misure atte ad un continuo miglioramento dei controlli interni.

La perdurante carenza di personale è circostanza che risulta confermata nelle Relazioni sulla *performance* approvate dalla Giunta comunale. Ma non può sottacersi la mancata attuazione del regolamento comunale sui controlli interni con specifico riferimento alla carenza di una struttura dedicata ai controlli interni, di cui non vi è evidenza nella documentazione trasmessa in atti dall'Ente in sede istruttoria, e della prevista attività reportistica semestrale. Inoltre, il controllo strategico non risulta pienamente integrato con il controllo di gestione e il controllo sugli equilibri finanziari, né risulta un adeguato monitoraggio sulla qualità dei servizi erogati.

La stessa Relazione sulle *performance* riferita all'anno 2023 risulta individuare specifiche criticità, sollecitando nelle conclusioni, per il futuro, "*specifiche azioni migliorative in termini di:*

a) miglioramento della qualità degli obiettivi in termini di comprensibilità, rilevanza, misurabilità degli stessi e dei relativi effetti.

b) ampliamento del set di servizi e di procedimenti per i quali monitorare la qualità e la durata, introducendo doverose forme di verifica di gradimento presso gli utenti

c) favorire la creazione di serie storiche dei principali indicatori sul funzionamento dell'ente e favorire la comparazione con altri enti analoghi

d) favorire l'utilizzo dei dati rendicontati nella costruzione e nell'aggiornamento dei programmi e degli obiettivi

e) semplificazione del sistema di programmazione, monitoraggio e valutazione, facendo in modo che lo stesso non sia vissuto come appesantimento, ma come strumento per orientare il proprio lavoro a servizio della comunità locale".

Da ultimo, si evidenzia che talvolta le dichiarazioni inserite nelle relazioni-questionario non hanno trovato conferma nella documentazione istruttoria acquisita in atti dalla Sezione, ciò che rende opportuna una maggiore correttezza nella predisposizione dei referti sul sistema dei controlli interni.

In conclusione, sulla base delle verifiche svolte, la Sezione raccomanda all'ente di implementare i controlli svolti superando le criticità e carenze riscontrate, ponendo in essere efficaci azioni tese a:

a) migliorare il controllo di regolarità amministrativa e contabile con un'adeguata e tempestiva attività reportistica, in specie con riguardo al controllo successivo sugli atti, rispetto al quale andrebbero adottate motivate tecniche di

campionamento, su base statistico-probabilistica, in conformità all'art. 147-*bis* del TUEL;

b) svolgere l'attività reportistica infrannuale nel controllo di gestione e nel controllo strategico, dando piena attuazione alle disposizioni del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, anche al fine della piena integrazione tra i due controlli, applicando tutti gli indicatori previsti inclusi quelli di attività/processo e di output;

c) implementare le attività di controllo, di natura finanziaria, economica e gestionale, sulle società e gli organismi partecipati, attivandosi ai fini della conciliazione delle voci di debiti e crediti in capo all'ente e a tutti gli organismi partecipati;

d) implementare il controllo sulla qualità dei servizi, adottando la Carta dei servizi, programmando e svolgendo in maniera continuativa le verifiche sulla qualità dei servizi, attraverso gli strumenti previsti (soprattutto, *customer satisfaction*), avviando il raffronto con la qualità di servizi garantita da altre amministrazioni (*benchmarking*) nonché la consultazione di soggetti portatori di interesse (*stakeholders*) nella fase di definizione degli standard di qualità;

e) adoperare un maggiore rigore nella predisposizione delle relazioni-questionario trasmesse alla Sezione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con riferimento al funzionamento del sistema dei controlli interni negli anni 2021, 2022 e 2023,

ACCERTA

la parziale adeguatezza del sistema, stanti le criticità non ancora superate come indicate in parte motiva e con riserva di verificare il superamento delle stesse in occasione delle prossime verifiche di competenza;

INVITA

il Comune di Mola di Bari (BA) a adottare le misure necessarie tese al superamento delle criticità come evidenziato nella parte motiva della deliberazione e, in specie, a:

a) migliorare il controllo di regolarità amministrativa e contabile con

un'adeguata e tempestiva attività reportistica, in specie con riguardo al controllo successivo sugli atti, rispetto al quale andrebbero adottate motivate tecniche di campionamento, su base statistico-probabilistica, in conformità all'art. 147-*bis* del TUEL;

b) svolgere l'attività reportistica infrannuale nel controllo di gestione e nel controllo strategico, dando piena attuazione alle disposizioni del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, anche al fine della piena integrazione tra i due controlli e il controllo sugli equilibri finanziari, applicando tutti gli indicatori previsti inclusi quelli di attività/processo e di output;

c) implementare le attività di controllo, di natura finanziaria, economica e gestionale, sulle società e gli organismi partecipati, attivandosi ai fini della conciliazione delle voci di debiti e crediti in capo all'ente e a tutti gli organismi partecipati;

d) implementare il controllo sulla qualità dei servizi, adottando la Carta dei servizi, programmando e svolgendo in maniera continuativa le verifiche sulla qualità dei servizi, attraverso gli strumenti previsti (soprattutto, *customer satisfaction*), avviando il raffronto con la qualità di servizi garantita da altre amministrazioni (*benchmarking*) nonché la consultazione di soggetti portatori di interesse (*stakeholders*) nella fase di definizione degli standard di qualità;

e) adoperare un maggiore rigore nella predisposizione delle relazioni-questionario trasmesse alla Sezione.

DISPONE

- la trasmissione della presente deliberazione, a cura della segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di Mola di Bari (BA) e all'Organo di revisione;

- la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013.

Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio del 15 novembre 2024.

Il Magistrato *relatore*
F.to Valeria MASCELLO

Il Presidente
F.to Cinzia BARISANO

Depositata il 18 novembre 2024
Il Direttore della Segreteria
F.to Elisabetta LENOCI